

**COMUNE DI COLLERETTO CASTELNUOVO
PROVINCIA DI TORINO**

**PARERE DEL REVISORE DEL CONTO
N. 15 DEL 12.11.2025**

=:==:==:==:==:==:

**OGGETTO: ORDINANZA CASSAZIONE I SEZ CIVILE N. 6871/24 - GIUDIZIO DI
RIASSUNZIONE AVANTI LA CORTE D'APPELLO DI TORINO EX ART 392
CPC – ASA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA CONTRO L'UNIONE
MONTANA VALLE SACRA E ALTRI. IPOTESI TRANSATTIVA –
APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA
LEGGE 241/90 TRA L'UNIONE MONTANA VALLE SACRA E I COMUNI
ADERENTI PER LA DEFINIZIONE DI CRITERI E MODALITA' DI
TRASFERIMENTO DELLE RISORSE ACCANTONATE.**

=:==:==:==:==:==:

Il Revisore Unico, Rag. SUPPORTA Francesca

vista

- la richiesta di parere, art sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), p.to 6) del D.Lgs. n. 267/2000 sulla proposta di deliberazione consiliare aente ad oggetto “**ORDINANZA CASSAZIONE I SEZ CIVILE N. 6871/24 - GIUDIZIO DI RIASSUNZIONE AVANTI LA CORTE D'APPELLO DI TORINO EX ART 392 CPC – ASA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA CONTRO L'UNIONE MONTANA VALLE SACRA E ALTRI. IPOTESI TRANSATTIVA – APPOVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE 241/90 TRA L'UNIONE MONTANA VALLE SACRA E I COMUNI ADERENTI PER LA DEFINIZIONE DI CRITERI E MODALITA' DI TRASFERIMENTO DELLE RISORSE ACCANTONATE**”;
- le norme contenute nel Titolo VII del D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 194;
- gli atti prodotti dall'Ente;
- il regolamento di contabilità;

RILEVATO CHE

- la transazione, ponendo termine ad un contenzioso aperto dal 2008, consentirebbe ai numerosi enti territoriali coinvolti, costituenti la totalità dei Comuni del sub bacino occidentale di competenza del CCA – Consorzio Canavesano Ambiente (L.R. 24/2002), di superare la correlata situazione di grande incertezza giuridica ed economico – finanziaria; incertezza che, ad oggi, obbliga al mantenimento di ingenti fondi a riserva per rischio soccombenza lite e all’eventuale incremento degli stessi, sottraendo risorse importanti da destinarsi ordinariamente all’assolvimento dei diversi compiti di promozione del benessere delle comunità rappresentate;
- la stabilizzazione delle finanze, conseguente alla chiusura definitiva della vertenza, sortirebbe il conseguimento di un importante *target*, dando concretezza il *principio del risultato*;
- anche alla luce del principio di proporzionalità e adeguatezza delle decisioni in ambito amministrativo, le dimensioni del rischio di soccombenza (nel massimo superiore a 74 milioni di euro, derivanti dal loro arbitrale e dalle insinuazioni allo stato passivo) e della proposta di transazione (8 milioni di euro), poste in confronto, palesano la convenienza di neutralizzare oggi un rischio di soccombenza tutt’altro che remoto;
- l’eventualità della soccombenza, da valutarsi secondo diversi criteri come *possibile* o *probabile*, avrebbe effetti del tutto devastanti sulla finanza degli enti coinvolti (sproporzionati alle loro capacità di farvi fronte anche con gli strumenti previsti dal Titolo VIII della Parte II del D Lgs 267/2000), con ricadute sulle comunità locali, già messe in difficoltà economiche dal processo di deindustrializzazione in corso, che ha carattere non congiunturale;
- date tali premesse, la soluzione transattiva si palesa come giuridicamente fondata, finanziariamente sostenibile, orientata a risultato e fondata sulla concreta valutazione del rischio e del bilanciamento tra costi e benefici;
- le pronunce fin qui espresse nel contenzioso hanno *segno diverso*: se Corte d’Appello s’è espressa favorevolmente per le Amministrazioni, il Collegio Arbitrale prima e la Corte di Cassazione in ultimo, si sono pronunciate in senso contrario; la somma incertezza depone a favore in ogni caso dell’assenza della colpa grave nella valutazione, condotta fin qui comunque con misura e motivazione, da parte di funzionari, consulenti ed amministratori della proposta transattiva;
- la Corte dei Conti ha valutato possibili profili di danno erariale non soltanto nelle fattispecie di transazione infondata, ma anche nei casi in cui l’ipotesi transattiva

palesemente vantaggiosa non sia stata perseguita (C.d.C. Sez. Giurisd. Umbria n 9/2022);

- a suffragio della sostenibilità dell’ipotesi transattiva nei termini di correttezza giuridica e convenienza economica, sono stati acquisiti i pareri dell’Avvocato Stefano Cresta e Avvocato Laura Polito, nonché dei Professori Avvocati Carlo Emanuele Gallo e Roberto Cavallo Perin, difensori già incaricati della difesa dei rispettivi Enti nel corrente giudizio avanti la Corte di Appello, in ordine alla valutazione del reale rischio di soccombenza e all’opportunità di transigere la lite;

RICHIAMATI

- la deliberazione del Consiglio dell’Unione montana n.11 del 15/10/2025, con la quale:
 - è stata manifestata la volontà di addivenire alla transazione della controversia corrente tra l’Unione stessa e il Consorzio ASA in amministrazione straordinaria, sulla base del valore complessivo di Euro 8.000.000 e per la propria quota pari a Euro 939.759,04, da suddividere tra l’Unione montana e i Comuni aderenti in quota parte risultante dall’applicazione del criterio relativo al numero di abitanti al 31/12/2024;
 - si è impegnato l’ente a far fronte all’onere derivante dal presente atto successivamente all’approvazione di apposito accordo ai sensi dell’art. 15 della legge 241/1990 riguardante criteri, tempistiche e modalità di trasferimento delle risorse accantonate dai comuni aderenti all’Unione montana al fine di pervenire alla transazione della controversia in oggetto;
 - si è richiesto ai Comuni aderenti l’adozione dello schema di accordo sopra richiamato e di garantire gli accantonamenti di bilancio conseguenti;
- il D Lgs 267/2000 e s.m.i. – TUEL;
- l’art. 15 della legge n. 241 del 1990, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- la bozza di Accordo ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241 del 1990, che della presente Deliberazione costituisce parte integrante e sostanziale;
- il D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto dell’Ente;

TENUTO CONTO

dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile del Servizio dei Lavori Pubblici e dalla Responsabile del Servizio Economico- Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

il Revisore Unico, dopo un'attenta istruttoria svolta sulla documentazione prodotta e richiesta

ESPRIME

limitatamente alle proprie competenze, parere favorevole sulla proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto **“ORDINANZA CASSAZIONE I SEZ CIVILE N. 6871/24 - GIUDIZIO DI RIASSUNZIONE AVANTI LA CORTE D'APPELLO DI TORINO EX ART 392 CPC - ASA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA CONTRO L'UNIONE MONTANA VALLE SACRA E ALTRI. IPOTESI TRANSATTIVA - APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE 241/90 TRA L'UNIONE MONTANA VALLE SACRA E I COMUNI ADERENTI PER LA DEFINIZIONE DI CRITERI E MODALITA' DI TRASFERIMENTO DELLE RISORSE ACCANTONATE”**;

Torino, 12.11.2025

IL REVISORE DEL CONTO
Supporta Rag. Francesca

